



**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**



Roma 10 agosto 2009

*Protocollo:* 109967

*Rif.:*

Alle Direzioni Regionali delle Dogane  
tutte

*Allegati:*

Agli Uffici delle Dogane tutti

Loro sedi

Alle Associazioni di categoria

Alle Associazioni Spedizionieri Doganali

All'Unione Italiana delle Camere di  
Commercio Industria Agricoltura e  
Artigianato

Piazza Sallustio, 21  
R O M A (fax 06/78052346)

Alla Camera di Commercio Internazionale  
Via XX Settembre,5  
R O M A (fax 06/4882677)

**OGGETTO:** Restituzione all'esportazione di prodotti agricoli esportati  
verso paesi terzi

Adempimenti previsti dall'art. 7 del Reg. CE 612/2009 (ex  
art. 7 Reg. CE 800/99) e dal Reg. CE 1276/08 in ambito AES  
– NCTS – NCTS-TIR

Com'è noto lo scrivente Organismo Pagatore, prima di procedere al pagamento delle restituzioni a favore degli esportatori di prodotti agricoli verso paesi terzi, deve obbligatoriamente verificare il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, prodotta per lo speciale settore.

In particolare il SAISA deve, fra l'altro, essere a conoscenza:

- della data di effettiva uscita, dal territorio comunitario, dei prodotti per i quali è stata richiesta la restituzione (art. 7 del Reg. CE 612/2009- ex art.7 Reg. CE 800/99);
- che gli stessi prodotti siano stati presi in considerazione, da parte della Dogana di uscita, per essere sottoposti ai controlli previsti dal Reg. (CE) 1276/08, (controlli di sostituzione).

In considerazione delle problematiche sorte nel periodo iniziale di applicazione del sistema AES , che in alcuni casi **non** hanno consentito o hanno ritardato considerevolmente il pagamento delle predette restituzioni, si ritiene necessario porre l'attenzione di tutti gli Uffici doganali sulla importanza degli adempimenti connessi alle operazioni predette e sulle conseguenze che ne derivano, richiamando all'osservanza di alcuni punti della normativa già esistente e, nel contempo, alla rendicontazione uniforme dei dati da comunicare secondo un modello fornito di seguito:

### **1. Ufficio doganale di esportazione nazionale**

Dovrà applicare in modo puntuale il punto 3 della circolare prot. n. 3028 del 21 luglio 2008, che dispone l'apposizione di un timbro lineare di colore rosso **“RESTITUZIONE”** sul documento di accompagnamento DAE, che scorta i carichi di merce in esportazione con diritto alla restituzione FEAGA.

Analogamente, lo stesso timbro, dovrà essere apposto anche sul documento DAT e sul volet del carnet TIR, compilato dalla stessa dogana in caso di vincolo della merce a questo regime; tale adempimento sarà effettuato dalla Dogana o dalla persona autorizzata in base alle norme vigenti (es. operatore autorizzato alla procedura semplificata di domiciliazione).

In caso di effettuazione di controllo fisico in partenza, oltre alla indicazione del termine **“RESTITUZIONE”**, la dogana dovrà apporre con timbro lineare di colore rosso **“ESEGUITO CONTROLLO FISICO EX ART. 4 Reg. CE 1276/08”**

La stessa dogana produrrà una copia del DAU es. 3/A, come prescritto dalla circ. prot. 6661 del 14 novembre 2007, che tratterrà presso di sé in attesa delle comunicazioni da parte della dogana di uscita.

### **2. Operatore**

L'operatore prima di far proseguire la merce per presentarla alla dogana di uscita per l'effettuazione dei controlli di competenza, verificherà la regolarità dei documenti che l'accompagnano compresa l'eventuale apposizione, con le modalità predette, del timbro rosso **“RESTITUZIONE”**

### 3. Ufficio doganale di uscita

Procederà alla annotazione del carico in apposito registro, come prescritto con le note SAISA nn. 2008328-001 del 28/03/08 e 30179 del 7/10/08, il cui modello standardizzato è stato fornito in allegato alla predetta circolare 30179/08. **Con l'adozione di tale procedura si intende abolito l'adempimento della registrazione del carico sul registro A/1 BIS serie REPA, istituito con circolare 26/SAISA/SCI del 22 gennaio 2002.** Ultimate le formalità di uscita delle merci, prescritte a norma del Reg. (CE) 1276/08, (controllo dei suggelli, controllo di sostituzione ecc. ), l'ufficio in questione provvederà ad attestare gli adempimenti eseguiti secondo il breve formulario di seguito riprodotto:

<b>DOGANA DI .....</b> <i>(uscita)</i>	
<b>Dichiarazione di esportazione RD n..... del..... emessa dalla Dogana di.....</b>	
<b>Operazione registrata al n.....in data ..... del registro istituito con nota prot. n. 30179 del 7.10.08</b>	
	<b>SI NO</b>
<b>Controllo di sostituzione effettuato</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Data di effettiva uscita delle merci dalla U.E.: .....</b>	
<b>(Timbro e firma del funzionario doganale)</b>	

Le predette informazioni dovranno risultare apposte sul DAE o DAT. Tali documenti dovranno essere conservati agli atti della dogana per un periodo di tre anni, dalla data di accettazione della dichiarazione, e tenuti a disposizione degli Organi di controllo comunitari e nazionali. Le stesse informazioni, unitamente all'eventuale verbale di controllo di sostituzione, dovranno essere trasmesse alla dogana che ha emesso la dichiarazione di esportazione, con il mezzo amministrativo ritenuto più idoneo, **al più tardi entro i 5 giorni successivi** dalla data di uscita effettiva della merce dal territorio doganale della Comunità.

#### **1. Ufficio doganale di esportazione nazionale (che ha emesso la dichiarazione doganale)**

Apporrà sul retro dell'esemplare 3/A (in suo possesso) tutte le informazioni pervenutegli dalla dogana di uscita, previa verifica della completezza dei dati, convalidandole con timbro e firma. Procederà quindi a trasmettere l'originale dell'esemplare 3/A (corredato della necessaria documentazione ivi compreso l'eventuale verbale di controllo di sostituzione), al SAISA **entro i dieci giorni successivi dal ricevimento delle predette informazioni.**

**La predetta dogana dovrà monitorare periodicamente l'appuramento dell'operazione e farsi carico, di sollecitare formalmente ed in tempi brevi la trasmissione dei dati in questione.**

Inoltre, in caso di esportazione scaricata da una operazione di transito è necessario che:

- Nella dichiarazione di transito, alla casella 40, sia indicato l'MRN della dichiarazione di esportazione;
- L'ufficio doganale che acquisisce la dichiarazione di transito ( che peraltro è anche ufficio di uscita dell'operazione di esportazione) chiuda con il messaggio "risultato di uscita" l'operazione di esportazione (tale data non è quella di effettiva uscita delle merci dalla comunità).
- L'ufficio doganale di destinazione del transito ( luogo di effettiva uscita delle merci dalla comunità) chiuda su STRADA l'operazione di transito solo nel momento in cui la merce esce effettivamente dal territorio comunitario ed invii il succitato formulario debitamente compilato e l'eventuale verbale controllo di sostituzione.

**Tutti gli uffici in indirizzo, ciascuno per la propria parte,** sono tenuti alla rigorosa ed immediata applicazione delle prescrizioni formulate.

**Le Direzioni Regionali** sono invitate a svolgere la consueta vigilanza sulla corretta applicazione degli adempimenti richiesti, che si precisa, sono adottati in attesa di una completa smaterializzazione delle formalità, nell'ambito della prevista informatizzazione totale delle procedure.

Si richiama, inoltre, l'attenzione **degli esportatori e dei doganalisti** sulla necessità di verificare la regolarità dei documenti ed attenersi scrupolosamente ai propri adempimenti; inoltre attraverso l'emanazione di idonee istruzioni (soprattutto ai trasportatori), occorre assicurarsi che sia sempre garantita l'**obbligatoria** presentazione presso la dogana di uscita, unitamente alla merce, dei documenti DAE o DAT per gli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale. Ciò anche in presenza di realtà operative doganali particolari quali i punti franchi.

**Il mancato assoggettamento della merce ai predetti adempimenti potrebbe condurre al diniego della restituzione da parte dell'Organismo pagatore in quanto non sarebbe assicurato il rispetto delle norme relative al controllo e non viene garantita l'effettiva uscita della merce dal territorio doganale dell'Unione Europea.**

Si invitano le Direzioni regionali e le Associazioni di categoria a dare la massima diffusione al contenuto della presente e si sottolinea che le eventuali anomalie potrebbero essere riscontrate dagli auditors comunitari durante le loro ispezioni e potrebbero determinare potenzialmente la comminazione di rettifiche finanziarie allo Stato italiano con le connesse responsabilità patrimoniali.

Le predette disposizioni, ove in contrasto, sostituiscono quelle attualmente in vigore contenute in altre circolari che si riferiscono alle esportazioni con restituzione FEAGA.

Il Direttore  
Dott. Roberto Chiara  
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93*